

## XLVI.

## TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1881

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Seguito della discussione del progetto di legge pel riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso — Discussione degli articoli dal 4 al 12, alla quale prendono parte i Senatori Miraglia, Majorana-Calatabiano, Relatore, e il Ministro di Grazia e Giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro Guardasigilli; più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Seguito della discussione del progetto di legge  
N. 18.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per il riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso.

Il Senato ricorda come la discussione sia rimasta all'art. 4, che fu rimandato all'Ufficio Centrale per nuovo esame.

Ora interrogo l'Ufficio Centrale quali siano state le sue deliberazioni.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Rel.* L'Ufficio Centrale ha di nuovo esaminato attentamente l'art. 4° del progetto di legge che gli fu rimandato; e considerato che secondo il sistema di questa legge non si è osato di affermare che i diversi provvedimenti abbiano a considerarsi di una efficacia assoluta nel senso di rendere impossibile qualsiasi inosservanza o contravvenzione; considerato d'altra parte

che le garanzie di carattere preventivo non è bene che si spingano al punto di annullare la libertà e la responsabilità dei soci e degli amministratori delle Società; considerato ancora che comunque la personalità giuridica abbia fondamento nell'ordine naturale, e comunque le Associazioni di mutuo soccorso sieno oggetto di un vero diritto politico riconosciuto dallo Statuto costituzionale del Regno, pure la nostra legislazione non le ha peranco equiparate agli enti giuridici; e, ritenuto in conseguenza che, venendo ora, per espressa disposizione di legge, a sanzionarsi la costituzione in persona giuridica delle Associazioni che personalità giuridica sin qui non hanno avuta, per ciò stesso è necessario che le norme, in osservanza delle quali cotesta personalità si possa acquistare, sieno espressamente stabilite nella legge; riflettuto infine che con questa legge si deroga al diritto comune, rendendo possibili le iscrizioni alle Società di mutuo soccorso perfino delle donne maritate senza autorizzazione del marito, e dei minori, e che in conseguenza il legislatore assume una grande responsabilità verso cotesti individui, che d'ordinario sono tutelati o regolati nei loro movimenti: per tutte queste ragioni l'Ufficio Centrale è venuto nell'unanime opinamento che le restrizioni stabilite nell'art. 4 — nello stato presente delle Società di mutuo soccorso — sieno comandate dalla ragione e stessa della legge.

Per altro l'Ufficio Centrale ha considerato che un qualche miglioramento alla proposta ministeriale esso lo ha già portato. Imperocchè, secondo il progetto del Ministero, la facoltà di deposito dei fondi destinati alle categorie 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> presso le Casse di risparmio, era circoscritta a quelle che ad un tempo esercitassero credito fondiario. Ebbene, l'Ufficio Centrale, anche per la considerazione che nel primitivo progetto del Ministro di Agricoltura Industria e Commercio, presentato nel 1877 alla Camera, cotesto maggior vincolo non c'era, l'ha ora eliminato. L'ufficio Centrale non avrebbe avuto difficoltà di accettare qualche altra proposta concreta che avesse accresciuto le facoltà d'investimento, e ogni altro possibile miglioramento nel senso di maggiori libertà, compatibili col sistema della legge. Ma finchè coteste proposte concrete non si presentano, le quali frattanto dichiara che egli volentieri prenderà in considerazione, mantiene l'articolo come è formulato.

E poichè ho la parola, anche per economia di tempo, io prego la Presidenza di voler notare che sono corsi alcuni errori nella redazione e nella stampa del progetto di legge, anzi credo che sia bene profittare di questa occasione per farli rilevare al Senato, tanto più che l'Ufficio Centrale ha completato, con alcune piccole modificazioni di forma, lo studio di alcuni articoli, le quali erano indispensabili dopo essere stata data una nuova formola, nella seduta precedente, all'articolo 1.

Onde nell'articolo 4, al cenno dell'articolo 5 che si fa nel 5° comma, e dell'articolo 3 che si fa in fine dell'ultimo comma, si deve sostituire « articolo 2 ».

In principio dell'articolo 6, alle parole « il riconoscimento », si devono sostituire quelle: « la personalità giuridica »; in fine dell'ultimo alinea dello stesso articolo devesi cancellare la parola *gratuitamente*, per cui l'articolo finirebbe così: *ovvero dalla Commissione centrale di cui nell'articolo 14, la quale lo rilascerà gratuitamente.*

Si deve pure mutare in 6 l'articolo 3 accennato nell'articolo 8; si devono sostituire nel 1° comma dell'art. 17, alle parole: « ad esercitare le attribuzioni ad essa conferite », le altre: « a quanto è disposto nell'articolo, ecc. »; non che cancellare nell'articolo 18, dopo le parole:

« le Società di mutuo soccorso riconosciute »; le altre che seguono: « oltre alle facoltà inerenti alla personalità giuridica »; sostituire nel penultimo comma dell'articolo 18, alle parole: « di mutuo soccorso », la parola « medesima », e finalmente sostituire all'articolo 15 accennato nell'articolo 20 l'articolo 18.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Anche io ho portato la mia attenzione all'articolo 4, e dopo la conferenza, al seguito della discussione di ieri da me tenuta con l'onor. Guardasigilli e coll'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale, io mi limito a pregare entrambi di consentire che al numero 3 dell'articolo 4, dopo le parole: *le Casse di risparmio ordinarie*, si aggiungessero queste: *o di altri Istituti di credito*, per la ragione che in moltissimi circondari del Regno non essendoci Casse di risparmio ordinarie, conviene facilitare a tutte le Società di mutuo soccorso l'impiego dei fondi sociali presso gl'Istituti di credito, i quali presentano garentie.

Prego l'onor. Relatore a manifestare se acconsente alla mia proposta.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Io sono favorevole al concetto dell'onor. Miraglia; ma mi parrebbe prezzo dell'opera conoscere in proposito anche l'intendimento dell'onorevole Ministro.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro di Grazia e Giustizia.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Il concetto, che deve informare questa legge, deve essere quello della più ampia libertà. Si tratta di Società nate, cresciute e che hanno avuto il maggior sviluppo di vita sotto la benefica influenza della libertà.

Il volerle oggi assoggettare ad una disciplina troppo rigorosa, potrebbe trarci al pericolo di veder soffocati i germi di quella vita spontanea e rigogliosa, dalla quale sono derivati al nostro paese dei benefici assai ragguardevoli.

Ciascuno di noi però deve comprendere che dovendosi accordare a queste Società il diritto di possedere e tutto quel complesso di facoltà che costituiscono la persona giuridica, è anche necessario che la legge indichi quali sono le

condizioni che sono rigorosamente sostanziali e proprie di coteste persone. Trattandosi di Società di mutuo soccorso, è evidente che la prima ed essenziale condizione si è che esse abbiano mezzi corrispondenti agli obblighi che contraggono, e che i diritti di ciascuno degli associati siano guarentiti da un'efficace tutela.

Ora, per raggiungere questo scopo è necessario che la legge non ammetta alla partecipazioni dei diritti civili che quelle Società nelle quali siasi stabilito una giusta corrispondenza tra il contributo del socio e la pensione od il sussidio che gli venne promesso. Se questa corrispondenza non esistesse, la Società si troverebbe obbligata ad impegni che saprebbe di non poter rispettare, e la legge riconoscendola si renderebbe complice di un errore o di un inganno.

È necessario in secondo luogo che questa proporzionalità si mantenga costante; che essa abbia cioè base nell'impiego serio dei capitali, impiego che da una parte deve presentare i maggiori elementi di sicurezza, e dall'altra essere in tale condizione che i fondi possano facilmente trasformarsi in moneta affinché si possano soddisfare gli impegni che la Società contrae a giorno fisso.

Ecco quindi perchè la legge ha dovuto porre mente, prima di tutto, che non fossero registrate le Società se non quando si fosse ben chiarito che esisteva questa proporzionalità tra il contributo, la pensione ed il sussidio.

E poi, in questo secondo articolo, ha dovuto porre mente all'impiego dei capitali; e stabilire quali fossero i modi di dare a questi capitali un sicuro collocamento.

La legge prescrive che questo collocamento dovrà trovarsi nei titoli di credito dello Stato, nelle cartelle degli Istituti del credito fondiario e nei depositi alle Casse di risparmio.

Dacchè poi abbiamo delle Casse di risparmio oramai aperte in ogni località, perchè le Casse postali di risparmio sono in ogni sede di mandamento, non posso in alcun modo preoccuparmi della difficoltà sollevata dall'onorevole Senatore Miraglia, cioè che possa riuscire difficile in certe località di trovare un collocamento sicuro.

Ma la Commissione non volge soltanto la mente alle Casse di risparmio postali. Essa è disposta ad accettare anche le Casse di rispar-

mio ordinarie. In questa condizione di cose io non veggo difficoltà perchè non si abbiano anche ad accettare gli altri Istituti di credito. Le Casse postali ordinarie hanno pur esse da impiegare il capitale che viene depositato a titolo di risparmio, ed i modi di collocamento di questi capitali li conosciamo. Si acquistano dei titoli e si fanno anche operazioni di sconto. Vi è anche un'alea nelle loro operazioni, come vi è in quelle degli altri Istituti di credito. Io credo che quando si venga a stabilire ben seriamente la responsabilità dell'Amministratore, anche quanto al collocamento di questi capitali nelle Casse di risparmio ordinarie e negli altri Istituti di credito, e quando si sia ben intesi che incombe precisamente agli amministratori l'obbligo di controllare le condizioni di credito nelle quali si trovano gli Istituti ai quali essi abbandonano la custodia dei capitali affidati alla loro sorveglianza, si possa benissimo ammettere dalla legge questo impiego, il quale non è diverso da quelli che già vennero ammessi, del collocamento cioè dei fondi stessi nelle Casse di risparmio ordinarie.

Quindi per me non ho nessuna difficoltà di accettare il proposto emendamento, abbandonando la scelta degli Istituti alla responsabilità che la legge impone agli amministratori.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Avevo premesso che l'opinione dell'Ufficio Centrale era favorevole agli emendamenti che accrescessero le facoltà, precisamente rispetto agli impieghi; e quello dell'onorevole Senatore Miraglia entra precisamente nelle vedute dell'Ufficio Centrale. Ora mi permetterò di soggiungere che, sebbene l'onorevole Guardasigilli abbia detto che sia stata la Commissione quella che abbia aggiunto le Casse di risparmio ordinarie, pure essa non ha di suo che il ritorno al progetto ministeriale del 1877, e però la cancellazione della limitazione che il nuovo progetto stabiliva, cioè alle sole Casse di risparmio ordinarie che esercitassero il credito fondiario.

E veramente alla Giunta parve strano che, mentre lo scopo della presentazione del secondo progetto era di allargare le franchigie a favore delle Società di mutuo soccorso, essendo parse molto scarse quelle contenute nel pro-

getto del 1877, sotto quell'aspetto si facesse ora un passo indietro; molto più che la parte degli investimenti dei fondi sociali non era stata discussa nel Congresso delle Società di mutuo soccorso, appunto perchè quello intendeva combattere il progetto del 1877 molto più radicalmente. Soggiungerò inoltre, che si è riconosciuto che il vero inciampo, il vero ostacolo che incontra la legge è nell'articolo 4, perchè non vi è sistema ragionevole il quale possa negare la necessità di proporzionare gli oneri colle spese; all'esigenza della quale proporzione si riducono le prescrizioni limitative della legge.

È molto grave, e degna di considerazione, l'opinione contraria al divisamento ministeriale, e a quello anche dell'Ufficio Centrale rispetto ai collocamenti.

Si è detto - e mi duole di non vedere l'autorevole nostro Collega che avrebbe sostenuto quell'opinione, e fo voti possa ben presto essere restituito ai lavori del Senato - si è detto: Occupatevi dell'accertamento della proporzionalità degli averi con gli oneri, e nel resto date libertà di investimento dei fondi sociali; molto più che vi hanno esempi di maggiori larghezze in alcuna delle legislazioni forestiere su quell'obbietto.

L'Ufficio Centrale sarebbe facilmente entrato in quell'ordine d'idee; e, come fu avvertito nella Relazione, considera di carattere essenzialmente contingente le disposizioni contenute nell'articolo 4, le quali perciò, quante volte in un avvenire non lontano possano essere riconosciute troppo ristrette, dovranno affrettarsene le modificazioni che consiglierà l'esperienza, molto più che non si è lasciata al Governo, com'era stato proposto prima, ed è stato bene di non lasciargliela, la potestà di autorizzare per regio decreto nuovi investimenti.

Quanto poi all'emendamento dell'onorevole Miraglia, l'Ufficio Centrale ha considerato che le Casse di risparmio non sono che Istituti di credito, perchè è una restrizione mentale quella di supporre che le Casse di risparmio non mirino ad altro che a raccogliere i risparmi, mentre in fatti esse esercitano e devono esercitare le funzioni delle anticipazioni e dello sconto come gli Istituti di credito o Banchi così detti di anticipazione e di sconto. È ben vero che corre grave differenza nella solidità tra alcune Casse di risparmio e parecchi Istituti di credito, o Banchi.

Questi hanno degli azionisti e uniscono pei loro impieghi al capitale raccolto dai depositi il proprio capitale; quelle, se corpi morali, hanno capitale e non hanno azionisti. Ma non facendosi distinzione tra le diverse Casse di risparmio, e presso tutte secondo il nostro articolo potendosi depositare i fondi delle Società di mutuo soccorso, ne segue che non si possa in generale supporre, e *a priori*, una garanzia maggiore presso le Casse di risparmio, di quella che presso gli altri Istituti di credito, molto più se le dette Casse sieno fondate per azioni.

Quindi l'Ufficio Centrale è lieto d'associarsi alle conclusioni dell'onorevole Guardasigilli, e anch'esso accetta l'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Miraglia di voler favorire al banco della Presidenza il suo emendamento.

Senatore MIRAGLIA. Il mio emendamento consiste nell'aggiungere al n. 3 di quest'articolo, dove è detto *depositi presso le Casse postali di risparmio e presso le Casse di risparmio ordinarie*, le parole: *o presso altri Istituti di credito*.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal Senatore Miraglia sarebbe di aggiungere al n. 3 di quest'articolo, dopo le parole *Casse di risparmio ordinarie*, le parole: *o presso altri Istituti di credito*.

Senatore MIRAGLIA. Prego il signor Presidente di mettere ai voti questi primi tre numeri dell'articolo, approvati i quali io proporrei un emendamento all'ultima parte dell'articolo medesimo.

PRESIDENTE. Rileggo la prima parte dell'articolo 4 coll'aggiunta proposta al n. 3 dal Senatore Miraglia, per metterla ai voti.

#### Art. 4.

Le Società di mutuo soccorso non potranno impiegare i fondi spettanti alle categorie 2 e 3 di cui all'articolo 5, altrimenti che nei modi seguenti:

1. Titoli di debito dello Stato o garantiti dallo Stato;
2. Cartelle di Istituti di credito fondiario retti dalla legge 16 giugno 1866;
3. Depositi presso le Casse postali di ri-

sparmio o presso le Casse di risparmio ordinarie, o presso altri Istituti di credito.

Chi approva la parte testè letta di questo articolo coll'aggiunta del Senatore Miraglia al n. 3, voglia sorgere.

(Approvato).

Ora prego il signor Senatore Miraglia d'indicare l'emendamento che intende proporre all'altra parte dell'articolo.

Senatore MIRAGLIA. Questa seconda parte dell'art. 4, come si è già accennato nella passata seduta, è relativa al divieto che si è fatto alle Società di mutuo soccorso d'impiegare i loro fondi sociali in acquisto di beni immobili ed in azioni di Società commerciali, salvo che per causa di liberalità, o per espropriazione coattiva, nei quali casi dovranno compirne la alienazione entro cinque anni.

Per quel che riguarda l'acquisto di beni immobili, mi adatto al progetto ministeriale, non pel motivo di doversi impedire la manomorta, stantechè tutti gl'Istituti laicali posseggono immobili e pagano la tassa di manomorta, ma pel motivo che le somme appartenenti alle Società di mutuo soccorso debbono essere disponibili sì per l'adempimento dei pesi che per qualunque bisogno della Società medesima.

Ma in quanto alle azioni di Società commerciali, io non veggo la ragione per la quale dovesse vietarsene l'acquisto. Bisogna lasciare tutta la libertà agli amministratori sotto le garantigie dello statuto sociale nel regolare l'impiego dei fondi sociali, poichè secondo le condizioni del mercato bene spesso può avvenire che dalla negoziazione delle azioni commerciali si possa ricavare un buon guadagno. Comprendo bene che può avvenire che la speculazione azzardata non rare volte torna a disastro della Società, ma non si possono a priori stabilire criterî sulla convenienza di una speculazione, e tutto dev'essere lasciato alla prudenza degli amministratori.

Di tutto si può abusare in questo mondo, ma il timore di un arbitrio sfrenato non è una buona ragione per incatenare la libertà delle Società, che si presumono ispirate alle buone regole della prudenza nell'impiego dei capitali sociali. Chi vuol tutelare troppo, corre pericolo di guastar tutto.

Propongo adunque all'ultimo capoverso dell'art. 4 il seguente emendamento:

« Le Società di mutuo soccorso non potranno impiegare i loro fondi sociali in acquisto di beni immobili.

« Gl'immobili ad esso trasferiti per causa di liberalità con atti fra vivi e di ultima volontà, o per dazione in pagamento, dovranno essere alienati nel termine di cinque anni ».

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Sono dolente di non poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Miraglia.

Nell'ultima tornata del Senato, io aveva fatto osservare che il termine di due anni assegnato per l'alienazione delle azioni commerciali che fossero pervenute ad una Società di mutuo soccorso per atto tra vivi o di ultima volontà o per dazione in pagamento, era troppo ristretto. Io faceva allora osservare che ci voleva una maggior larghezza, perchè poteva occorrere che, obbligandosi le Società di mutuo soccorso ad alienare le azioni commerciali in quel breve periodo, esse si trovassero per ragione di crisi momentanee e di dissesti passeggeri molto al disotto del loro valore, e ne venisse quindi un pregiudizio gravissimo al patrimonio sociale. Questa è stata l'unica considerazione che io manifestai per richiedere al Senato di approvare che un solo termine fosse stabilito e per l'alienazione degli immobili e per l'alienazione delle azioni commerciali.

L'onorevole Senatore Miraglia ci trae oggi in un altro campo. La questione non è più quella di ieri.

La questione posta dall'onorevole Miraglia è questa: che le Società di mutuo soccorso abbiano la facoltà di collocare i loro capitali in azioni commerciali. Ma, posta la questione in questi termini, io dichiaro francamente che non potrei accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia, perchè l'azione commerciale non può offrire un impiego che racchiuda quelle condizioni alle quali io poc'anzi accennava, della sicurezza e della facile loro trasformazione in denaro. Quando si parla di azioni commerciali si parla di capitali impiegati

in una impresa industriale. Nulla allora di più incerto; nulla di più esposto ai rischi, e alle fluttuazioni del mercato.

L'industria è un campo nel quale bisogna lottare, nel quale il produttore va incontro a lunghe sofferenze. Vorrete voi affidare ad essa i risparmi che devono custodirsi per scongiurare le necessità, che da un momento all'altro li reclamano?

Chi è che può misurare il giusto momento nel quale vi è il beneficio da quello nel quale bisogna ancora sottostare a dei sacrifici? E vorrete voi esporre queste Società di mutuo soccorso ad avventurarsi in questo mare immenso di avventure? E non temete che gettandole così in questo mare di avventure non si corra il rischio di disperdere il denaro che il povero padre di famiglia metteva in serbo per i giorni dell'infortunio?

Ma chi può essere certo della serietà di questi impieghi se non lo è nemmeno colui che lo amministra? E come potrà esserlo un estraneo?

E la prontezza alla conversione del capitale in danaro dove la trovate? Sarebbe lo stesso che ammettere che le Società di mutuo soccorso potessero anche gettarsi alla disperata a ricercare i facili lucri che promettono i giuochi di Borsa. Sarebbe possibile ammettere ciò? Eppure i contratti di Borsa sono contratti di titoli e di azioni, titoli ed azioni che non si possono valutare, che sfuggono all'apprezzamento del buon amministratore e del buon padre di famiglia: no, questa non sarebbe che un'illecita e disonesta speculazione per Istituti che hanno il dovere di conservare fedelmente il denaro del risparmio e della beneficenza.

Io credo quindi che non si possa, in omaggio della libertà, lasciare aperta la via alle facili illusioni ed ai facili errori; illusioni ed errori che vengono non solo ad affliggere la Società considerata nella sua giuridica individualità, ma l'affliggono anche nei rapporti del socio che ha affidato i suoi risparmi perchè li custodisca colla più rigorosa gelosia.

Io sono dolente perciò di non poter accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia e insisto perchè, quando mai la Società si trovi nel caso di aver fra le sue mani di queste azioni, essa debba assolutamente realizzarle e convertire il capitale in valori più solidi, più seri di quelli che non siano questi titoli

esposti a continue ed incerte vicende di bene e di male.

Io manterrei perciò la formola dell'articolo, salvo ad accogliere la correzione che l'onorevole Senatore Miraglia giustamente fa alle parole: « od espropriazioni coattive » sostituendovi quelle di: « dazione in pagamento » che giuridicamente sono più corrette.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*, domando la parola.

PRESIDENTE. Il Signor Relatore ha la parola. Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relat.* Nella tornata precedente, in nome dell'Ufficio Centrale avevo manifestato l'opinione favorevole a estendere il termine di cinque anni anche alla vendita delle azioni di Società commerciali, come l'onorev. Guardasigilli proponeva; e s'anco egli avesse proposto un termine più largo, essendo salvo il principio, l'avrei accettato del pari.

Ora, esaminando l'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia, non farò parola di ciò che riguarda il divieto d'investimento in titoli commerciali, dappoichè cotesto obbietto è stato dall'onorevole Guardasigilli largamente dilucidato.

Mi si permetta soltanto di fare un'osservazione sopra un punto intorno al quale l'onorevole Guardasigilli sarebbe disposto a secondare l'onorev. Miraglia.

Io ritengo, se non vado errato, che, adoperando nell'ultimo alinea dell'art. 4 le parole: *acquisto di beni immobili, azioni, ecc.*, e conservando queste stesse parole anche per i beni immobili o le azioni provenienti da successione, da donazione o da espropriazione coattiva, ritengo, dico, che si voglia dare alle Società di mutuo soccorso la facoltà di acquistare per espropriazione forzata, perchè difatti mentre a quei sodalizi s'interdice di *acquistare* immobili e azioni commerciali, si soggiunge: *salvo* (vuol dire si permette loro di *acquistare*) per successione, donazione o *espropriazione forzata*.

Cotesta è una delle ragioni perchè io mi opporrò alla sostituzione sagace proposta dall'onorev. Senatore Miraglia, cioè della voce *impiego* a quello di *acquisto* nella prima parte dell'alinea, e si riservi l'*acquisto* alle cause derivanti da titoli gratuiti, e, secondo lui, da *cessione in pagamento*.

Sela legge permette l'acquisto per *espropria-*

zione forzata, lo fa in via di eccezione, e lo considera come uno dei tanti investimenti che le Società hanno diritto di fare nei fondi sociali, e vi possono essere dei casi nei quali quel mezzo di acquisto giovi a preservarle da gravi iatture. Tale eccezione è compatibile col divieto generale. E a togliere dubbî d'interpretazione, è bene che le parole *in niun caso*, le quali si vorrebbero dal Senatore Miraglia eliminate, si mantengano. Di vero, il divieto non è circoscritto ai fondi destinati alle categorie 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>, alle quali si riferisce la formola dell'art. 4, ma si estende anche a quelli della 1<sup>a</sup> categoria.

Dunque, *in niun caso*, direbbe la legge, le Società potranno acquistare beni immobili; però li potranno acquistare in caso di successione, di donazione o espropriazione coattiva. Ora, la legge interdice di acquistare beni immobili, lo interdice come scopo, e come mezzo di speculazione. Ma vi possono essere dei casi in cui sia impossibile di vendere i beni immobili appartenenti a debitori della Società, ad un prezzo ragionevole, e però dei casi in cui essa corra il rischio di perdere le sue ragioni.

Ebbene, la legge preferirebbe lasciare alquanto libertà agli amministratori dei Sodalizi di mutuo soccorso, pur non disconoscendo che talvolta potesse essere non saviamente usata, anzichè rendere possibile, per un'eccessiva restrizione, il danno.

Lo scopo allora non sarebbe di speculazione, ma solo di salvaguardare i propri interessi; si autorizza il creditore, ossia la Società, ad acquistare; e si potrebbe anche precisare nell'articolo, che la Società, per potere acquistare nelle aste per espropriazione forzata, dovesse avere la qualità di creditrice.

Ora, l'onorevole Guardasigilli potrebbe benissimo sostituire all'acquisto per espropriazione coattiva quello della dazione in pagamento. Ma vediamo la differenza.

In primo luogo temerei una specie di contraddizione tra la prima parte che interdice lo acquisto, e la seconda che lo permette sotto forma di dazione in pagamento. Questa maniera di acquisto è assolutamente volontaria; non vi è alcuno nè qualsiasi apparente interesse che costringa la Società di mutuo soccorso a farsi acquisitrice.

Io troverei più logico che si eliminasse, o si

temperasse, il divieto dell'acquisto d'immobili, anzichè ammettere il proposto emendamento, il quale significherebbe che è proibito l'acquisto di beni immobili, salvo che si tratti di acquistarli dalle mani dei propri debitori.

Ma con quale ragione si aprirà cotesta porta, stata preclusa in modo assoluto dal divieto stabilito dalla legge?

E chi può stabilire che una compra e vendita di stabili non si possa fare puramente e semplicemente, simulando solo nel contratto una dazione in pagamento....

Senatore MIRAGLIA. Questo è quando si fa la vendita.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relat....* Questo è il peggio, chè alla vendita si possono dare le parvenze di cessione in pagamento. Imperocchè sarebbe meno male, quando si potesse acquistare definitivamente; ma sussistendo il divieto assoluto dell'acquisto, la potestà colla forma della dazione in pagamento, vincolata sempre al dovere di rivendere, può riuscire veramente nociva; chè l'acquisto si carica della doppia spesa della tassa di registro di comprare per rivendere, quindi la prospettiva di una perdita abbastanza significativa, salvo il poco probabile caso di un debitore che volesse pagare un debito volontariamente, cedendo per un valore molto più basso del reale un proprio stabile. Ma non havvi garanzia, anzi speranza alcuna, per credere che possano avvenire delle compre e vendite così vantaggiose per le Società di mutuo soccorso.

Almeno la legge non prescrive nulla per cui si possa raggiungere tale risultato. A me pare che si autorizzi un giuoco il quale sempre e in modo assoluto induce una perdita di tempo. Sappiamo di certo che l'acquisto si fa pagando gravi tasse, e la vendita dev'essere fatta entro un termine, e a ciò fare occorrono nuove tasse; è necessario perciò che una parte della cosa si perda per acquistare, altra per vendere: ed è difficile che il danno non sia dalla parte della Società.

In conseguenza, la sostituzione a me parrebbe inopportuna; e serberei la facoltà di acquisto ove la Società sia creditrice nelle aste per espropriazione forzata.

Del resto, io non ho consultato i Collegli dell'Ufficio Centrale. Se poi l'onorevole Ministro volesse togliere l'acquisto *in via di espro-*

*priazione coattiva*, l'Ufficio si riserverebbe di emettere la sua opinione; ma a me pare che, secondo i principî svolti, non dovesse propugnarsi alcun'altra maniera di restrizione alle facoltà delle Società di mutuo soccorso.

L'ultimo alinea pertanto dell'articolo proposto dal Ministero, ed accettato, per questa parte, dall'Ufficio Centrale, io credo sia anche assoluto dalla taccia d'improprietà che l'onorevole Senatore Miraglia vi trovava per ciò che riguarda l'acquisto in via di espropriazione coattiva; imperocchè, ripeto, si tratterebbe di enti i quali, se non hanno il diritto di acquistare liberamente dei beni immobili, possono, per effetto di quella stessa legge, e in quella stessa ipotesi che limita questo loro diritto (e il motivo è tanto evidente, che nella Relazione non se ne fece cenno), possono venire autorizzati ad esercitarlo.

Per queste ragioni io credo che il comma riservato dovrebbe votarsi come è stato formulato, e rivolgerei preghiera anche all'onorevole Ministro di desistere dall'emendamento, sul quale sarebbe disposto a consentire, della surrogazione, cioè, della voce *espropriazione coattiva* all'altra di *dazione in pagamento*.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Favorisca, onorevole Majorana, d'inviarmi l'indicazione riguardo all'espropriazione coattiva.

Il Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io non sono peccatore ostinato. Mi era parso conveniente di lasciare ampia libertà agli amministratori della Società di potere impiegare i fondi sociali, anche in acquisto di azioni commerciali; ma poichè si teme che si sostituisse la speculazione all'utile impiego dei fondi sociali, io mi arrendo, e restringo il mio emendamento alla *dazione in pagamento*, in sostituzione della *espropriazione coattiva*, con linguaggio poco esatto espressa nel progetto ministeriale.

Oggi non abbiamo acquisto d'immobili per espropriazione coattiva: i fondi sottoposti ad espropriazione si debbono vendere anche a ribasso, ed i creditori sono pagati sul prezzo e non *in re*. Può adunque avvenire che la società creditrice, avvedendosi di non poter essere pagata *in pecunia* dal debitore, acconsenta a ricevere da costui un fo do in pagamento,

e questo modo della estinzione dell'obbligazione si chiama *datio in solutum*.

Questo acquisto che certamente è volontario non si può vietare alla Società, perchè è stato il mezzo legittimo per mettere in salvo il suo credito; ma entrato il fondo nel dominio della Società medesima, deve alienarlo nel quinquennio per le ragioni medesime che hanno consigliato il divieto dell'impiego dei fondi sociali in acquisto d'immobili.

Da ultimo, e per non prendere la parola sullo stesso argomento, mi giova sperare che il signor Ministro non incontrerà difficoltà ad accettare la mia proposta, di modificare la dizione in ordine all'acquisto d'immobili per liberalità, come più consentaneo e proprio al linguaggio giuridico.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Alle considerazioni addotte dall'onorevole Senatore Miraglia aggiungerò ancora un'osservazione.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ci disse che si era adottata la formula *espropriazione coattiva*, perchè in qualche caso la Società di mutuo soccorso potrebbe avere interesse di concorrere essa stessa all'acquisto di uno stabile per pagarsi di quello che le fosse dovuto.

Si supponga che manchino i concorrenti all'asta pubblica. In questo caso il Relatore dell'Ufficio Centrale suppone che la Società creditrice possa avere interesse di intervenire all'acquisto.

Mi permetta il Relatore dell'Ufficio Centrale che io lo richiami al disposto del Codice di procedura civile. Il giudizio di subasta è sempre promosso dal creditore; e il creditore che deve invocare l'azione della giustizia per fare forzatamente vendere lo stabile del suo debitore deve fare un'offerta sulla quale si apre la pubblica gara.

La vendita non si apre senza l'istanza del creditore. La Società di mutuo soccorso quindi quando promuove la vendita di uno stabile di un suo debitore, fa l'offerta stabilita dalla legge, ed è sopra questa offerta che si apre l'asta. Ora, l'incanto ha luogo o non ha luogo. Se ha luogo, voi non ammetterete mai la Società di mutuo soccorso ad essere fra i concor-



renti. In questo caso farebbe salire lo stabile del suo debitore ad un prezzo più alto di quello che non sia determinato dall'offerta che è fatta e quindi farebbe un danno a sè stessa. Oppure non ha luogo l'asta, e in questo caso la Società di mutuo soccorso è in quella condizione che accennava l'onorevole Senatore Miraglia; si prende in pagamento quello stabile per quel valore determinato, che è precisamente il prezzo dell'asta.

Questa è una vera prelazione in pagamento per la quale essa viene ad essere reintegrata del suo avere. Ma è forse per tenerlo che acquista questo stabile la Società? No, per rivenderlo. Questo è ciò che dispone l'articolo dalla legge proposto. Quindi non si potrà mai dire che le Società di mutuo soccorso possono liberamente concorrere a queste aste, ma dobbiamo limitare le cose a questi soli casi nei quali la necessità le spinga. Quindi vede l'Ufficio Centrale come la forma suggerita dall'onorevole Senatore Miraglia sia più corretta e venga precisamente ad escludere il caso che io non vorrei mai si avverasse, che cioè una Società si gettasse impensatamente a correre la sorte delle aste, ossia quell'eventualità di guadagni che alle volte è quella che solletta un po' troppo l'ambizione di certi amministratori ed è scontata poi a caro prezzo dagli amministratori.

**PRESIDENTE.** Il Senatore Majorana-Calatabiano ha la parola.

Senatore **MAJORANA-CALATABIANO**, *Relatore*. Io desidererei che l'onorevole Senatore Miraglia e l'onorevole Guardasigilli si mettessero d'accordo su questa idea.

**VILLA**, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Siamo perfettamente d'accordo.

Senatore **MAJORANA-CALATABIANO**, *Relatore*. Se non sbaglio, l'onorevole Senatore Miraglia, nell'acquisto sotto forma di dazione in pagamento, non ha accennato al caso esclusivo di cui ha parlato l'onorevole Guardasigilli. Io forse non avrò prestato la necessaria attenzione, ma mi pare che, mentre l'onorevole Guardasigilli circoscrive l'idea della dazione in pagamento all'ipotesi dell'acquisto che in giudizio di spropriazione ne faccia la Società spropriante quale primo e solo offerente, l'onorevole Senatore Miraglia accenna all'esercizio libero delle Società di mutuo soccorso e della libertà del debitore

che può essere costretto con espropriazione o con azione personale all'esercizio libero, dico, di queste due libertà che, concordandosi, costituiscono una compra-vendita, la quale, per la qualità delle persone (debitore e creditore), è detta dazione in pagamento.

Ora, se l'onorevole Ministro vuo e accordare il diritto alla Società di acquistare immobili in pagamento dei loro crediti, lo dica chiaro, e formuli questo emendamento al progetto ministeriale, che l'Ufficio Centrale aveva accettato.

Se però tanto non vuol fare, ma solamente vuole attribuire alle Società di mutuo soccorso, o meglio vuole riconoscerle quel diritto che viene dalla legge, di offrire cioè la Società, quando è creditrice espropriante, il *minimum* del prezzo di asta, e rimanendo questa deserta, essere ad essa aggiudicato lo stabile, io credo che cotesta aggiudicazione non sarebbe realmente la *dazione in pagamento* di cui parla l'onorevole Miraglia, e della quale parla la legge, perchè il debitore non dà niente; ma è il magistrato che aggiudica in pagamento lo stabile per quel *minimum* di prezzo per cui stato preso all'asta, e che non è stato migliorato da altre offerte.

Ad ogni modo, poichè si teme dell'abuso delle facoltà di acquisto nelle espropriazioni coattive, e si crede che la relativa facoltà possa avere un significato molto largo, io sono disposto ad accettare quell'altra formola che valga restringerla, nei termini più veri; se la dazione in pagamento non riguarda che gli accordi fra creditori e debitori, deve notarsi che così si andrà molto più in là, non solo dell'articolo, ma dell'opinamento dell'onorevole Ministro, chè in pagamento si possono dare i fondi rispetto ai quali l'espropriazione è giunta al punto d'essere stata fatta l'offerta e di essersi sperimentati gl'incanti, ed altri fondi per i quali non vi sia principio di espropriazione; ma questo mi sembra non voglia dire il Guardasigilli. Oltrechè pur dando nuove facoltà ai Sodalizi di mutuo soccorso, al modo preveduto dall'emendamento si toglie loro l'unica ipotesi di acquistare nelle espropriazioni forzate quando essi fossero creditori, la quale sarebbe stata, in ogni caso, opportuno di non eliminare.

Se poi il concetto del Guardasigilli è restrittivo, io penso che, a confortarlo, difficilmente si troverà una parola nella legge, nella quale

sia detto che dazione in pagamento è l'aggiudicazione che va fatta al creditore che esperimentato il giudizio di espropriazione, rimane solo aggiudicatario per mancanza di maggiori offerte all'asta pubblica.

Di questo l'Ufficio Centrale ha creduto suo dovere fare avvertito il Guardasigilli. Proponga egli, del resto, l'emendamento che crede.

PRESIDENTE. La parola spetta al Ministro di Grazia e Giustizia.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io credo di essere stato frainteso dall'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale. Io ho voluto accennare uno dei casi nei quali può esservi luogo alla dazione in pagamento. Nessun creditore vi è costretto, ma può esservi spinto dal suo interesse, e la Società creditrice può benissimo trovarsi in questo caso. Io non ho voluto che avvalorare l'osservazione già svolta dal Senatore Miraglia, accennando ad un caso molto probabile nel quale le Società potrebbero farsi acquisitrici di qualche stabile, nel qual caso devono intendersi obbligate ad alienarli nel termine di 5 anni. Io non devo proporre alcun emendamento, perchè ho accettato quello del Senatore Miraglia.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Ecco come verrebbe redatto il mio emendamento, e parmi che siamo tutti d'accordo:

« In nessun caso le Società di mutuo soccorso potranno acquistare beni immobili ed azioni commerciali, salvo che per.... e qui direi *disposizioni testamentarie e donazioni o per dazione in pagamento* ».

PRESIDENTE. Dunque, secondo la proposta modificazione, la seconda parte dell'articolo sarebbe questa:

« In nessun caso le Società di mutuo soccorso potranno acquistare beni immobili, nè azioni di Società commerciali, salvochè per disposizione testamentaria, per donazione o per dazione in pagamento; nei quali casi dovranno compierne l'alienazione entro cinque anni ».

Pongo ai voti la formola testè letta.

Chi intende di approvarla voglia sorgere. (È approvata).

Ora viene l'ultimo comma, che è così concepito:

« Non sono comprese nel divieto relativo alle azioni quelle di Società che si propongono i fini indicati nel quinto capoverso dell'art. 2 ».

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti quest'ultimo comma.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Ora si rilegge l'intero art. 4 come è stato emendato, e lo pongo ai voti:

#### Art. 4.

Le Società di mutuo soccorso non potranno impiegare i fondi spettanti alle categorie 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> di cui all'articolo 2, altrimenti che nei modi seguenti:

1. Titoli di debito dello Stato o garantiti dallo Stato;

2. Cartelle di Istituti di credito fondiario retti dalla legge 16 giugno 1866;

3. Depositi presso le Casse postali di risparmio e presso le Casse di risparmio ordinarie, o presso altri Istituti di credito.

In nessun caso le Società di mutuo soccorso potranno acquistare beni immobili, nè azioni di Società commerciali, salvo che per disposizione testamentaria, per donazione o per dazione in pagamento, nei quali casi dovranno compierne l'alienazione entro cinque anni.

Non sono comprese nel divieto relativo alle azioni quelle di Società che si propongano i fini indicati nel quinto capoverso dell'art. 2.

Chi intende approvare quest'articolo 4 voglia sorgere.

(Approvato).

#### Art. 5.

Lo statuto determinerà, in armonia con le disposizioni della presente legge, il nome, la sede, e gli scopi della Società; le norme per l'ammissione e per l'uscita dei soci, i loro doveri ed i loro diritti; il tempo, i casi e i modi per la convocazione dell'assemblea generale; le condizioni richieste per la validità delle deliberazioni; le regole riguardanti la costituzione dell'amministrazione e della rappresentanza sociale; le attribuzioni e le facoltà degli amministratori; le discipline relative alla tenuta dei registri ed alla formazione ed approvazione dei bilanci; i modi d'impiego dei

fondi sociali; le guarentigie per la custodia dei fondi medesimi e della cassa sociale; le norme per la modificazione degli statuti e per lo scioglimento della Società; la destinazione del patrimonio e il modo di soddisfare gli impegni in corso nel caso di scioglimento; e i modi di risolvere le contestazioni che sorgano in seno alla società.

(Approvato).

#### Art. 6.

I rappresentanti delle Società di mutuo soccorso, le quali intendono conseguire la personalità giuridica, faranno pervenire al tribunale civile del circondario in cui hanno sede una domanda corredata in doppio esemplare dei seguenti documenti:

- a) Lo statuto sociale;
- b) Il verbale dell'assemblea generale in cui lo statuto medesimo fu deliberato;
- c) L'elenco nominativo dei soci e della natura dei soccorsi pei quali sono iscritti;
- d) Un certificato motivato, il quale attesti che i mezzi previsti dallo statuto, in una con quelli che fossero già posseduti dalle società sono sufficienti per pagare le pensioni e i sussidi promessi.

Tale certificato, dovrà essere rilasciato concordemente da due periti scelti, ogni anno, dal Tribunale civile del luogo tra regi professori di matematica, di università, liceo o istituto tecnico; ovvero dalla Commissione centrale di cui nell'art. 14, il quale sarà rilasciato gratuitamente.

(Approvato).

#### Art. 7.

Il tribunale civile, verificata la regolarità della deliberazione dell'assemblea generale e la conformità della costituzione sociale, dello statuto e del certificato anzidetto con le disposizioni della presente legge, ordinerà l'iscrizione della Società nel registro delle Società di mutuo soccorso riconosciute.

Qualsiasi deliberato dell'autorità giudiziaria dev'essere preceduto dalle conclusioni del pubblico ministero.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Prendo la parola non per altro che per pregare il Senato a sospendere la sua deliberazione sul capoverso dell'articolo 7, la cui disposizione viene ripetuta nell'articolo 11.

E siccome in quest'articolo 11 si accenna all'idea che i Tribunali civili debbano deliberare in tutte le materie comprese nella presente legge, bisognerebbe prima votare gli articoli che si riferiscono alla competenza dei Tribunali, per poter prendere una contemporanea disposizione in ordine alla ingerenza del pubblico ministero.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Miraglia propone che si sospenda la discussione del capoverso di quest'articolo 7.

Se non vi è opposizione, la discussione del capoverso s'intende sospesa, e si porrà ai voti per ora la sola prima parte dell'articolo, che rileggo:

#### Art. 7.

Il Tribunale civile, verificata la regolarità della deliberazione dell'assemblea generale e la conformità della costituzione sociale, dello statuto e del certificato anzidetto con le disposizioni della presente legge, ordinerà l'iscrizione della Società nel registro delle Società di mutuo soccorso riconosciute.

Chi intende approvare questa prima parte dell'art. 7 voglia sorgere.

(Approvato).

#### Art. 8.

La deliberazione, con cui una Società di mutuo soccorso riconosciuta modifica il proprio statuto, non potrà avere effetto finchè non sia registrata dal tribunale civile.

La relativa domanda dovrà essere corredata in doppio esemplare, coi documenti indicati nell'art. 6, e formerà oggetto di procedimento analogo a quello stabilito dall'art. 7.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Per queste ultime parole dell'art. 8: « e formerà oggetto di procedimento analogo a quello stabilito dall'art. 7 », bisogna

sospendere la votazione per le ragioni dette per il capoverso dell'art. 6.

PRESIDENTE. Si rileggono e si pongono ai voti le altre parti dell'art. 8.

#### Art. 8.

Le deliberazione, con cui una Società di mutuo soccorso riconosciuta modifica il proprio statuto, non potrà avere effetto finchè non sia registrata dal tribunale civile.

La relativa domanda dovrà essere corredata in doppio esemplare, coi documenti indicati nell'art. 6.

Chi intende di approvare questa parte dell'art. 8 è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Art. 9.

Le deliberazioni riguardanti la cessazione di una Società di mutuo soccorso riconosciuta dovranno essere trasmesse in doppio esemplare al tribunale civile competente, per cura dei liquidatori della Società e del sindaco del comune ove essa aveva sede.

Il tribunale, ove riconosca la regolarità della deliberazione, ordinerà che la Società sia cancellata dal registro delle Società di mutuo soccorso riconosciute.

Quando una Società è cancellata perde la personalità giuridica, salvo per ciò che riflette i diritti precedentemente acquisiti da essa o verso di essa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 9.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Il Senato ha approvato la proposta che le Società di mutuo soccorso acquistino la loro personalità giuridica nell'atto stesso in cui sono iscritte nel registro che è tenuto presso il Tribunale civile. Ora, con questo articolo si vuole prescrivere che nel modo stesso col quale le Società hanno acquistato la loro personalità possano perderla.

Il Senato comprenderà essere cosa molto grave quella della risoluzione di una Società;

giacchè non si tocca soltanto ai diritti dei soci, ma anche agli interessi dei terzi che hanno avuto rapporto colla medesima.

Ora, se è possibile che una Società acquisti vita senza che il pubblico ne sia informato, perchè è nell'interesse della persona che è nata e che vuol diventare adulta l'annunziare la sua esistenza e il fare tutto ciò che è necessario per poter acquistare rapporti di vita civile, lo stesso non deve avvenire nel caso di una Società che muore. Allora deve intervenire il potere tutorio, perchè tutti coloro che ignorano l'avvenimento che può offendere e perturbare i loro interessi possano efficacemente provvedere alla propria difesa.

Io quindi credo che non si possa dichiarare cessata una Società, se prima non siasi praticate quelle formalità che valgano a guarentire gli interessi e i diritti dei terzi e a salvarli da ogni offesa.

Desidererei che si stabilisse che prima di pronunciare la morte di una Società, si avesse a rendere pubblica l'istanza e la deliberazione adottata dall'assemblea locale per lo scioglimento della Società.

Con ciò noi non faremmo che applicare un principio del nostro dritto già sancito per le Società commerciali.

I rapporti delle Società commerciali sono vero più estesi, più vari, ma non meno sacri sono quelli delle Società di mutuo soccorso. E quindi come le Società di mutuo soccorso hanno potuto contrattare, avere debiti, contrarre in una parola dei rapporti, è necessario che coloro che hanno ragioni ed interessi da opporre possano intervenire e proporre tutte quelle istanze che valgano a tutelare i propri interessi.

Io propongo perciò che la deliberazione del tribunale non possa essere emanata che dopo la pubblicazione che siasi fatta per tre volte nel termine di tre mesi nella *Gazzetta Ufficiale* od in quella della provincia.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di accettare il concetto dell'onorevole Ministro ed attendere che egli abbia studiata la formola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. La

formola che propongo dovrebbe essere concepita nei seguenti termini: « Le deliberazioni riguardanti la cessazione di una Società di mutuo soccorso riconosciuta, dovranno essere pubblicate per tre volte nel termine di un trimestre dalla *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nei giornali della provincia e trasmesse quindi in doppio esemplare al tribunale civile competente.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Ministro di porre attenzione all'articolo 15.

In questo articolo è già provveduto per la pubblicazione di tutti gli atti delle Società, che si fa a cura della Commissione centrale nel giornale degli annunci giudiziari ed amministrativi.

Quindi, se si vogliono anche le pubblicazioni dei deliberati per le modifiche degli statuti, a me parrebbe bastevole il provvedervi coll'articolo 15, dove è detto questo: « Tutte le iscrizioni di Società e di modificazioni statutarie, e tutte le cancellazioni, ecc. »

Ora, a quell'articolo si potrebbero premettere queste parole: « le deliberazioni per modificazioni di statuto » e continuare: « le iscrizioni, ecc. »

Imperocchè bisogna anche tener conto che per la disposizione dell'articolo 15 e degli articoli susseguenti, le Società di mutuo soccorso sono affrancate dalle spese delle diverse pubblicazioni.

Ora, se si stabilisce nell'articolo 8 che le pubblicazioni per la modifica degli statuti devono essere diverse da quelle che saranno eseguite per effetto dell'articolo 15, s'introduce qualche cosa di nuovo e di oneroso per le Società medesime.

Aspetto frattanto che l'onorevole Ministro abbia finito di formulare la sua aggiunta.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. È appunto nel vedere ciò che era stabilito all'art 15, e nel riconoscere che le disposizioni di detto articolo non sovvenivano alle considerazioni che ho avuto l'onore di fare, che ho creduto di dover proporre l'aggiunta di quelle parole. Voglia osservare l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale che all'articolo 15 la Commissione

centrale non fa degli atti di pubblicità nell'interesse delle persone che hanno rapporto colle Società medesime; ma fa delle pubblicazioni nell'interesse degli studiosi e per agevolare quelle investigazioni che possono compiersi da coloro che tengono dietro al movimento economico del paese.

La pubblicazione perciò deve essere fatta, dopo la cessazione delle Società, medesime.

La pubblicazione invece che io desidero sovviene ad un altro scopo, che tutte le persone cioè che hanno contratti con la Società od hanno altro rapporto con la medesima, tutte le persone interessate alla Società possono, prima che la Società sia sciolta, presentare i loro reclami e anche opporre le loro ragioni.

È una tutela che io credo si debba offrire a coloro che praticano colla Società. Badiamo, che quanto più noi metteremo delle cautele a rassicurare i diritti e gl'interessi di coloro che debbono avere rapporti colla Società di mutuo soccorso, tanto più gioveremo al loro credito.

Dunque la pubblicazione che io desidero deve essere fatta con un altro scopo. Essendo fatta con un altro scopo non deve seguire, deve precedere la determinazione del tribunale; e deve precederla, perchè il tribunale non deve avere soltanto le deliberazioni delle Assemblee e dei soci, ma deve avere anche sott'occhio tutte le istanze e le osservazioni che gl'interessati possono opporre contro il deliberato scioglimento, e vuolsi che questa pubblicazione sia fatta anche per un tempo abbastanza lungo da permettere che tutti gl'interessati siano in grado di poterla conoscere.

Ecco perchè ho detto un mese, e perchè debba farsi questa pubblicazione almeno tre volte nel trimestre; la spesa che si richiede per questo genere di pubblicazione non sarà tale che per essa debbasi tralasciare una cautela, senza della quale noi correremmo rischio di vedere delle Società di mutuo soccorso perdere la loro vita, entrare nel campo della liquidazione, senza che coloro i quali hanno contratto con esse sulla fede della loro esistenza abbiano mezzo di tutelare i legittimi loro interessi.

È per questo che io mi permetto d'insistere sulla mia proposta.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-GALATABIANO, *Rel.* Io non ho oppugnato l'idea dell'aggiunta che propone l'onorevole Guardasigilli. Solamente ho fatto preghiera di tener conto di ciò che è disposto nell'articolo 15, affinchè, per esempio, il giorno in cui si vogliono inserire le deliberazioni relative alla modifica degli statuti, fosse quello stesso ivi indicato; e l'aggiunta determinasse a cura e spese di chi dovesse essere fatta la inserzione; nè mi oppongo che ciò segua a cura e a spese dell'amministrazione stessa, quantunque non dissimuli che avrei preferito si fosse pur conservata alle Società di mutuo soccorso quella franchigia.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia.* Io avrei formulato l'articolo in questo modo: « Le deliberazioni riguardanti la cessazione d una Società di mutuo soccorso riconosciuta dovranno essere pubblicate a cura dell'amministrazione della Società medesima nel giornale degli annunci giudiziari e amministrativi della provincia per tre volte coll'intervallo non minore di quindici giorni, e trasmesse quindi in doppio esemplare al Tribunale civile competente ».

Nel progetto si fa obbligo agli amministratori delle Società e al sindaco del Comune di trasmettere.....

Senatore AMARI. Io lascerei le parole *al sindaco*.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia.* Ma come fa il Sindaco a tener dietro alle operazioni di una Società?

Ma il suo compito è ben diverso. Come possiamo noi imporre ai sindaci che seguano diligentemente lo svolgersi degli atti sociali e che facciano nei termini prescritti tutte quelle rappresentanze che siano necessarie per adempiere l'obbligo della legge? Badiamo di non accumulare funzioni in capo al sindaco alle quali egli non possa sovvenire; le Società di mutuo soccorso non dipendono per nulla dal sindaco, esse non dipendono che dal Tribunale Civile per alcuni degli atti che si riferiscono alla loro costituzione ed alla loro amministrazione.

Del resto, come può il Sindaco conoscere le deliberazioni della Società se gli amministratori gliele lasciano ignorare? In che modo potrà egli sovvenire agli obblighi della legge, se

la legge non gli dà alcun mezzo d'ingerirsi negli affari sociali? E questa ingerenza, ove fosse prescritta, sarebbe anche dannosa e nell'interesse delle Società ed in quello delle amministrazioni comunali.

Ricordo ad esempio un fatto di ciò che importano questi uffici, che talvolta, senza alcuna ragione, si vogliono accumulare sui sindaci dei Comuni.

Noi abbiamo fatto una legge sopra le produzioni teatrali. Furono posti a custodia dei diritti degli autori i sindaci.

Avete inteso mai una sol volta che un sindaco abbia potuto esercitare questi diritti? Ebbene, quest'obbligo ai sindaci di tutelare i diritti degli autori drammatici è scritto nella legge, e vi furono taluni che credettero persino di agire in giudizio contro il sindaco, il quale non aveva adempiuto a quest'obbligo; e furono fatte delle cause e ne vennero noie e disturbi, e più di tutto ne venne lo scandalo di una legge che impone ad un pubblico funzionario un obbligo al quale egli non può soddisfare, perchè gli mancano i mezzi di poterlo fare. Perchè affidare ad altri un ufficio che non può essere che dell'amministrazione? La responsabilità è dell'amministratore: egli deve rispondere della Società anche al di là della vita sociale, perchè deve rispondere di tutto ciò che ha fatto e che non ha fatto. Io quindi insisterei perchè sia soppressa assolutamente questa prescrizione e si liberasse il sindaco da ogni ingerenza nelle cose delle Società di mutuo soccorso.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 9 emendato dal signor Ministro:

« Le deliberazioni riguardanti la cessazione di una Società di mutuo soccorso riconosciuta dovranno essere pubblicate, a cura degli amministratori di detta Società, nel giornale degli annunci giudiziari amministrativi della provincia, per tre volte e ad intervallo non minore di quindici giorni; e saranno quindi trasmesse in doppio originale per cura dei medesimi al Tribunale civile competente ».

L'Ufficio Centrale accetta?

Senatore MAJORANA-GALATABIANO, *Relatore.* Accetta.

PRESIDENTE. « Il Tribunale, ove riconosca la regolarità della deliberazione, ordinerà che la Società sia cancellata dal registro delle Società di mutuo soccorso riconosciute.

« Quando una Società è cancellata, perde la personalità giuridica, salvo per ciò che riflette i diritti precedentemente acquisiti da essa o verso di essa ».

Chi approva questo articolo è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Art. 10.

Ad istanza di dieci soci, il tribunale civile potrà ordinare ispezioni sulla contabilità e sugli atti delle Società di mutuo soccorso riconosciute del suo distretto, e, sentite le parti, dovrà cancellare dal registro delle Società riconosciute quelle che non si conformino alla presente legge od ai propri statuti, quando, invitate a conformarvisi, non abbiano ottemperato all'invito nei termini che saranno di volta in volta stabiliti dal tribunale civile.

La cancellazione non potrà essere effettuata, se l'invito non sarà stato comunicato all'assemblea generale della Società, convocata, ove occorra, da un delegato del tribunale civile.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. È questo un articolo del progetto che merita una speciale considerazione, poichè attribuisce al Tribunale la facoltà, sulla istanza di dieci soci, di ordinare una ispezione sulla contabilità e sugli atti della Società, la quale ispezione è di ordine puramente amministrativo. Il giudice deve pronunziar sulle contestazioni, e non già prendere ingerenza nella gestione della Società, confidata agli amministratori dalla assemblea generale, la quale esercita in ogni anno sugli atti della gestione un salutare controllo.

La nomina degli amministratori deriva dal voto della maggioranza dei soci, e non bisogna aprire il varco a coloro che sono rimasti in minoranza, di inceppare colle loro ostilità il corso degli affari sociali, della cui regolarità sono responsabili gli amministratori. Egli è vero che la minoranza ha i suoi diritti, ed i soci rimasti in minoranza devono trovare nell'azione tutelare del potere giudiziario tutte le guarentigie per la salvezza dei loro diritti; ma il mezzo legale ed efficace dev'essere quello di adire il Tribunale in via contenziosa, non essendo conveniente che per un decreto in Ca-

mera di consiglio si procedesse ad una ispezione, ed indi anche nel segreto si cancellasse dai registri la Società, che perdendo la sua personalità giuridica comprometterebbe i diritti dei terzi che hanno con la Società contratto, e comprometterebbe altresì i diritti della maggioranza dei soci, che aveano confidato agli amministratori il destino della società.

Secondo il testo dell'articolo in esame la ispezione sulla contabilità e sugli atti della Società sarebbe ordinata per *viam supplicationis* ed *in audita parte*; e dopo eseguita tale ispezione si farebbe grazia agli amministratori di essere intesi per gli effetti della dimandata cancellazione. Metodo sarebbe questo pericoloso pel credito di qualunque Società, e funesto pel perturbamento degli ordini giudiziari, i quali debbono giudicare con animo sereno sulle quistioni presentate e nel contraddittorio delle parti, e senza alcuna preoccupazione, che nascerebbe spontanea per un precedente di ordine puramente amministrativo.

Mi riserbo di presentare un emendamento dopo inteso l'onorevole Ministro.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Io avrei desiderato di conoscere prima l'opinione dell'onorevole Guardasigilli; ma a semplificare la discussione mi sforzerò di esprimere in poche parole i motivi che guidarono l'Ufficio Centrale nell'accettare l'articolo del progetto ministeriale. Avrebbero un significato molto più grave le considerazioni del Senatore Miraglia quante volte non ci trovassimo all'articolo 10, cioè quante volte non fosse stato votato che i Tribunali civili sono quelli che accertano l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, e che col solo fatto del decreto che autorizza la iscrizione resta attribuita la personalità giuridica.

Ormai non si può più discutere, se la personalità giuridica provenga dalla legge vigente; se questa facciamo, ciò vuol dire che finora non ve n'era. Nè si può, quando sarà pubblicata la legge che discutiamo, ulteriormente volere che la personalità giuridica debba essere attribuita per atto di pubblica amministrazione, o meglio del Governo, colle forme del regio decreto come è stato praticato fin qui. La legge

che discutiamo, in parecchi degli articoli votati, determina che la personalità giuridica sarà l'effetto del decreto d'iscrizione che deve emettersi esclusivamente dal Tribunale civile. Nell'ipotesi che la personalità giuridica si scioglia in seguito ad atto dei soci, alla quale ipotesi provvede un altro degli articoli votati, la competenza è sempre del Tribunale quanto al decreto di cancellazione.

Ora si discute un altro caso. Quante volte una Società di mutuo soccorso riconosciuta, nel suo andamento devia dalla legge, quale sarà l'autorità che deve giudicare intorno a ciò?

L'articolo che discutiamo prescrive che, anche accertata l'inosservanza e la contravvenzione della legge, non può, nè deve, senz'altro, essere attuata la cancellazione della Società; ma questa dev'essere messa prima in mora a conformarsi alla legge o ai propri statuti; e ove non ottemperi all'invito, deve seguire la cancellazione.

Certamente un'autorità dev'essere a tant'uopo. Non può tornare al Governo una volta che il Governo ha abbandonato quel diritto che fin qui ha pensato gli venisse dalle leggi attuali, e si è fatto proponente di una legge che ne investe l'autorità giudiziaria.

Non si può attribuire ad un'altra autorità amministrativa la potestà di giudicare delle contravvenzioni della Società di mutuo soccorso, dappoichè nè nel progetto che discutiamo, nè nell'altro precedente, fu fatto mai accenno a cotesto concetto; oltrechè sarebbe stato strano di accordare al Tribunale la costituzione e la cancellazione deliberata dagli stessi Sodalizi, e deferire ad un'autorità meramente amministrativa la cancellazione *ex officio*.

Ma se d'altra parte ci deve essere un magistrato il quale deve giudicare intorno all'osservanza o alla contravvenzione delle diverse disposizioni di legge, come il Senatore Miraglia, che ha votato gli articoli che al Tribunale danno competenza amministrativa, non trova ora rispondente alla missione dell'autorità giudiziaria il giudizio sull'andamento delle Società di mutuo soccorso?

Del resto, io non penso che in Senato si possa fare una questione di principio su cotesto tema; giacchè, per cosa grandemente più grave, esso ha già deciso in conformità del progetto di legge che discutiamo. Io richiamo alla memo-

ria dell'onorevole Miraglia la recente discussione sul Codice di commercio.

Anche per le Società anonime l'attuale Codice di commercio chiama il Governo, perchè con atto di sua autorità, osservate le prescrizioni della legge, le costituisca. Il nuovo progetto di Codice tolse invece cotesta cura al Governo.

Si comprese che esso andava incontro a troppa responsabilità, e che col procedimento puramente amministrativo non si può garantire l'osservanza della legge in una materia così delicata; il nuovo progetto voleva che la verità dell'osservanza delle condizioni che prescrive la legge fosse attribuita al Tribunale di commercio, il quale in conseguenza avrebbe ordinata la trascrizione e l'affissione dell'atto, nel che si avrebbe la costituzione della Società anonima.

L'Ufficio Centrale invece proponeva che quella competenza si attribuisse al notaio. S'impegnò una viva discussione; e non solo fu ammesso che la competenza dovesse essere dell'autorità giudiziaria, ma al Tribunale di commercio - con un emendamento proposto dal Senatore Pica e approvato a grande maggioranza - fu sostituito il Tribunale civile. Richiamo altresì alla memoria dell'onorevole Senatore Miraglia, che fu pure risolta la questione delle ispezioni. Comincio dall'articolo 151 del Codice di commercio pendente nell'altro ramo del Parlamento che, come fu approvato, suona così:

« Qualora siavi fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e sindaci, i soci rappresentanti l'ottava parte del capitale sociale possono denunziare i fatti al Tribunale di commercio, giustificando la suddetta rappresentanza nel modo stabilito dall'articolo precedente.

« Il Tribunale, *sentiti in Camera di consiglio gli amministratori e sindaci*, ove riconosca l'urgenza di provvedere prima della riunione dell'assemblea generale, può ordinare con decreto l'ispezione dei libri della Società, e nominare a tale scopo una o più Commissioni a spese dei richiedenti ».

Seguono altre disposizioni intorno all'inchiesta; poi un altro alinea dello stesso articolo dice: « Il Tribunale esamina la relazione in Camera di consiglio, e pronuncia con decreto, ecc. »



L'altro articolo, del quale ho parlato più sopra, e che investe il Tribunale civile della competenza di dare vita alle Società anonime, è questo: « Il Tribunale civile, inteso il Pubblico Ministero, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della Società, ordina con *provvedimento deliberato in Camera di consiglio* la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo e dello statuto nelle forme prescritte nell'articolo precedente ».

D'altra parte se è indubitato che, sia per la iscrizione, come per la cancellazione delle Società di mutuo soccorso, in conseguenza di loro domande e deliberati, come è stato votato con gli articoli precedenti, la competenza è del Tribunale civile, così, a mio avviso, deve anche ritenersi che per l'ispezione e la cancellazione in conseguenza di reclami, veruno potrà essere più competente a pronunziare del Tribunale civile. Però, se la competenza dev'essere del Tribunale civile, io riconosco nell'egregio Collega Miraglia il diritto di vedere se le forme e i provvedimenti accennati nell'articolo 10 rispondano alle esigenze della giustizia.

Ma penso che il concetto del disegno di legge deve essere assolutamente rispettato; e che sarebbe davvero un pericolo il rimettere al diritto comune i soci e gli amministratori per contendere fra loro in materie dove il buon accordo dovrebbe sempre regnare, e dove l'interesse non sempre può affrontare le inevitabili, nocevoli e costose conseguenze delle liti. Io credo, ripeto, che sarebbe un danno il non provvedere, colla maggiore economia e semplicità, al giudizio sull'andamento delle Società di mutuo soccorso.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io forse non mi sono bene spiegato, poichè alle mie parole l'onorevole Senatore Majorana ha dato una interpretazione contraria alle mie intenzioni.

Bisogna distinguere la costituzione della Società dalla cancellazione della Società medesima dai registri del Tribunale. La Società costituita acquista la personalità civile, e spetta al Tribunale civile di verificare se l'atto costitutivo della Società riunisce le condizioni richieste dalla presente legge, onde essere inscritta nei registri per gli effetti civili del ri-

conoscimento. Ogni corpo costituito, per poter funzionare, ha bisogno della verifica dei poteri, e per le Società di mutuo soccorso è il Tribunale chiamato ad esercitare questo diritto di verificare la legale costituzione della Società.

Ben si intende da ciò che il Tribunale, nel verificare la legale costituzione della Società, esercita un atto di giurisdizione volontaria, e quindi la forma dev'essere quella di un decreto in Camera di consiglio. Ma non appena la Società è costituita e riconosciuta mediante la registrazione, acquista diritti come qualunque corpo legalmente costituito, è un ente vivente, e non può essere condannato a morire con un decreto in Camera di Consiglio, negandogli la giusta difesa. La morte di una Società non si può decretare nel segreto, perchè la Società ha rapporti di diritto coi soci e coi terzi; onde è che il giudizio sulla cancellazione della Società medesima dev'essere essenzialmente pubblico, avendo i terzi, i rappresentanti della Società, ed anche ciascun socio il diritto d'intervenirvi. Senza questa salutare garanzia, sarebbe meglio negare alle Associazioni di mutuo soccorso la personalità civile, anzichè ucciderle nel segreto e senza sentire tutti gl'interessati. La sola giustizia contenziosa può *equa lance* risolvere tutte le questioni, senza pregiudizio del diritto di alcuno degl'interessati.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. La questione sollevata dall'onorevole Senatore Miraglia è questione che si riferisce all'ordine della giurisdizione, e tocca quindi ai principî sopra i quali posa l'ordinamento dei nostri istituti giudiziari. Egli ha perfettamente ragione quando dice che le funzioni giudiziarie non possono essere dirette da concetti e da criteri amministrativi. L'autorità giudiziaria ha un grande compito, quello di definire le contestazioni che sorgono fra diritti ed interessi secondo la legge, norma unica ed inviolata dei suoi giudizi. Però bisogna notare che vi sono provvedimenti i quali per sè soli non si possono ancora considerare come l'alta manifestazione dei criteri e della coscienza dei magistrati; ma d'altra parte sono atti che l'autorità giudiziaria ha tutto l'interesse che si

formino con garanzie speciali di veracità e di sicurezza, perchè quegli atti preparano il giudizio, ed è dalle loro risultanze che s'informa la coscienza del magistrato. Sono atti preliminari al giudizio diretti il più spesso a raccogliere le prove dei fatti; atti ai quali il magistrato stesso pone mano, e ve la pone per virtù di legge. Movendo da questo principio io credo di considerare la cosa come praticamente può presentarsi nel caso di una Società di mutuo soccorso. La Società di mutuo soccorso ha forma, veste, esistenza legale; perchè? perchè si è conformata ai suoi statuti ed alle prescrizioni della legge. Il Tribunale a cui la legge affida questi giudizi di revisione ha ritenuto che gli statuti non contengano alcuna disposizione contraria alla legge, ed ha perciò ordinata la iscrizione della Società nell'albo delle Società riconosciute. Da quel momento la Società vive ed esiste in virtù delle condizioni cui è stata sottomessa e che formano il suo codice. Ma è possibile che la Società travii, è possibile che quelle condizioni vadano di mano in mano perdendosi inosservate o per incuria o per malignità.

E in questo caso chi è custode dell'osservanza di queste condizioni di esistenza legale? Mi pare che l'onorevole Senatore Miraglia rispondesse: « L'assemblea dei soci; la maggioranza degli associati. » Ma io dico al Senatore Miraglia che la maggioranza dei soci, l'assemblea sociale, certo è padrona della Società; ma è padrona anche di soverchiare. Ora noi dobbiamo ricordarci che esistono anche le minoranze; che anche uno solo degli associati deve potere contro la volontà di tutti pretendere che la legge sia rispettata; anche uno solo di quegli associati può avere nocumento nei suoi interessi per la violazione di quelle condizioni che sono stabilite negli statuti.

La legge deve sovvenire a quest'uno, e non può abbandonarlo alla volontà divoratrice del maggior numero.

In questo caso dove trova la sua tutela questa minoranza? La trova nella legge; si cerchi quindi un provvedimento che intenda a difendere i diritti dell'individuo associato per l'adempimento di queste garanzie che sono state scritte nello statuto e in base alle quali soltanto egli consentì ad associarsi. Ma quest'uno o questi più che devono invocare questa tutela, devono necessariamente trovar mezzo di prov-

vedersi di tutti quegli atti e di quei documenti che confortino la loro domanda.

La minoranza soverchiata non ha nelle sue mani i registri, essa potrà trovare facilmente chiusa la via ad ogni indagine da un'amministrazione fedifraga.

Allora bisogna soccorrere questa minoranza, bisogna trovar mezzo che i registri, le carte, la contabilità, in cui tutti gl'interessi devono trovare il loro stato, possano essere alla loro portata; quindi è necessario che il minor numero possa ricorrere al Tribunale, il quale potrà, assecondando le istanze che gli sono fatte, autorizzare coloro che reclamano per i loro dritti offesi, ed avere le copie di quei documenti dei quali appunto hanno bisogno e dei quali devono valersi per sostenere le loro ragioni; e questo è provvedimento di diritto comune.

In fatti, lo ripeto, avviene spesso che il Tribunale consenta provvisoriamente a degli atti i quali sono la preparazione del giudizio.

Questo articolo non fa altro che dare mezzi preparatori al giudizio. Ciò troviamo stabilito dal dritto comune, ciò troviamo stabilito in termini precisi nel codice di commercio a cui voi, o Signori, avete posto mano: e l'articolo citato poc'anzi dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale accorda appunto al Tribunale di commercio la facoltà di ordinare i provvedimenti necessari ad assicurare al Tribunale il possesso dei provvedimenti preparatori al giudizio. Se però io acconsento che si possa fino a questo punto procedere nei termini di quella procedura che è lasciata all'equa e prudente discrezione del Tribunale, la cosa cambia un po' d'aspetto, quando io veggio che nell'articolo è stabilito che si può dal Tribunale far cessare la personalità giuridica accordata ad una Società in *Camera di consiglio* e senza pur l'ombra d'un regolare giudizio.

E sopra questo punto io prego l'on. Relatore di volermi seguire. Cominciamo anzitutto a scartare tutto ciò che vi ha di precedenti, perchè i precedenti alle volte incatenano la ragione umana; dunque sprigioniamocene.

Mi permetta l'on. Relatore dell'Ufficio Centrale che io dica che è un errore il dire, se pure non ho male inteso, che il Senato abbia nel

codice di commercio stabilito il precedente che possa il Tribunale di commercio in Camera di consiglio ordinare la soppressione di una Società. Piuttosto si può ciò riferire alla ispezione, e sopra questo io convengo, perchè l'ispezione è un provvedimento d'urgenza, ed in questo caso è un provvedimento preparatorio. In ordine alla condanna, o cessazione di una Società, non vi è neppure nel nuovo progetto del Codice di commercio nessuna di quelle facoltà che noi con quest'articolo verremmo a dare così estese, quando si tratta di una Società di mutuo soccorso.

Io comprendo che la Società possa essere chiamata in giudizio da uno o da più; non mi curo del numero; anche un solo deve poter difendere e reclamare il suo diritto.

Tutta la questione sta in ciò che si abbia un giudizio corredato di tutte le garanzie della pubblicità e della libertà del contraddittore.

Non mi spavento, dico, quando posso avere dinanzi ai giudici parti che liberamente contendono; io posso avere giustizia contro quelle vane pretese e quelle avventate azioni che tendessero, più che ad assicurare un diritto legalmente acquistato, a combattere una Società la quale potesse aver florida esistenza; e ciò basta.

Io quindi accetterei l'articolo, ma con questa modificazione, cioè che mentre sia stabilito che possa il Tribunale ammettere come provvedimento d'urgenza le ispezioni, però quando si tratta di giudicare delle istanze che siansi fatte per la cancellazione delle Società, debba farlo, sentite le parti, in pubblica udienza e colle forme del procedimento sommario.

Con questa cautela noi abbiamo assicurato gl'interessi di tutti: l'interesse dei soci, perchè non sarà loro chiusa in nessun modo la porta, ma potranno avere col procedimento d'urgenza tutti gli atti di cui potessero abbisognare ed anche i mezzi di potersi procurare le ispezioni; d'altra parte poi, neppure la Società non potrà temere che nel segreto della Camera di deliberazione le sue ragioni non siano apprezzate.

Io pavento il segreto, perchè il segreto può far credere agli occhi degli interessati che le cose siano diverse da quello che effettivamente sono. Solo la pubblicità è quella che può rassicurare le condizioni delle Società e l'interesse di coloro i quali vi si sono iscritti.

Io quindi pregherei l'onorevole Relatore del-

l'Ufficio Centrale di volere accettare questo concetto che cioè le deliberazioni del Tribunale debbano seguire non in Camera di consiglio, ma, intese le parti, colle forme del procedimento sommario.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. In questo modo noi avremo appunto conciliate le opinioni dell'onorevole Senatore Miraglia con quelle dell'Ufficio Centrale, le quali non tendono ad altro che a dare piena sicurezza a tutti gli interessati.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Miraglia ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. L'onorevole Ministro Guardasigilli aderisce perfettamente alla mia opinione, e lo ringrazio. Non è che io sia nemico delle ispezioni, senza delle quali il giudice non potrebbe pronunciare con piena cognizione di causa; ma io riprovo il metodo adottato dall'articolo 10. O in altri termini, la ispezione si deve considerare come un atto istruttorio e preparatorio alla definizione della lite, ma non già come un mezzo subdolo, che colpisce all'improvviso gli amministratori della Società, e che può essere fatale al credito della Società medesima. Datemi le dovute garanzie ai diritti delle parti, ed in questo senso accetterò gli emendamenti che saranno fatti agli articoli in discussione.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Mi permetta l'onorevole Senatore Miraglia che io gli osservi che la sua formola non riproduce che una parte del concetto che io ho espresso.

Io ammetto che possa il Tribunale, prima ancora del giudizio, ordinare dell'ispezioni e accordare agli interessati le copie dei documenti che loro possano occorrere.

Il Senatore Miraglia sa benissimo che questo procedimento è ammesso nel diritto comune in ogni caso in cui siavi la necessità che possa consigliarlo.

Io vorrei che questa facoltà s'intendesse più specialmente concessa al Tribunale per rispetto alle Società di mutuo soccorso. L'onorevole Miraglia sa quanto sia fluttuante ed incerta la

giurisprudenza dei Tribunali e delle Corti intorno all'azione che possa competere al socio contro la Società che ha per scopo un'impresa industriale.

Nelle Società di mutuo soccorso importa consacrare esplicitamente l'azione del socio contro la Società come la più efficace garanzia della sicurezza e dell'avvenire di quest'Istituti.

Io quindi vorrei che in questo articolo si stabilisse in modo esplicito non solo ciò che già veniva dall'Ufficio Centrale ammesso, e che basti l'istanza di 10 soci, ma che anche sulla istanza di un solo socio possa il Tribunale ordinare quelle misure di cautela che valgano a tutelare i diritti sociali.

Il Tribunale naturalmente saprà distinguere le istanze serie, fondate su motivi gravissimi, da quelle che sieno dirette soltanto a turbare il buon andamento della Società; e solo nel primo caso potrà senza alcuna formula di giudizio ordinare ispezioni e dare quei provvedimenti di urgenza che si ravviseranno equi e convenienti. Ma ove si trattasse di ordinare la cancellazione della Società di mutuo soccorso, non credo che ciò potrebbe avvenire che per pubblico giudizio e colle forme del procedimento sommario.

In questo modo noi difenderemo i diritti del socio, mentre per altra parte non avverrà che il Tribunale possa toccare ai grandi interessi sociali, senza la garanzia del pubblico giudizio, nè pronunciare giudicato che tolga l'esistenza ad una Società, se non dopo avere pienamente intese le ragioni di tutte le parti interessate.

Io perciò vorrei pregare l'onorevole Miraglia e l'Ufficio Centrale di voler accordare il rinvio di quest'articolo, perchè si potesse nuovamente redigerlo di pieno accordo. Credo che ci porremo facilmente d'accordo e che con egual facilità potremo trovare una formola degna dell'approvazione di quest'alto Consesso.

Forse improvvisandolo, quest'articolo non riuscirebbe ad esaudire il voto che noi facciamo che, cioè, la legge esca da questo alto Consesso chiara, precisa e rispondente alla dignità dell'argomento che ci occupa.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Se si accetta il rinvio, mi riservo di rispondere

quando vi sarà la discussione. Intanto l'Ufficio Centrale dichiara di accettare il rinvio.

PRESIDENTE. Se nessuno si oppone, questo articolo viene rinviato all'Ufficio Centrale.

Ora si procede all'art. 11:

#### Art. 11.

Contro le deliberazioni dei tribunali civili nelle materie indicate dalla presente legge, è aperto ricorso, nei modi e termini stabiliti dal Codice di procedura civile, alle corti d'appello.

Tanto i tribunali civili, quanto le corti d'appello, nelle materie indicate dalla presente legge, delibereranno in Camera di consiglio.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Dappoichè si è rinviato l'articolo precedente, chiedo che sia pure sospesa la votazione di questo articolo, che è intimamente connesso all'altro.

PRESIDENTE. Allora è sospesa anche la votazione di questo articolo.

Passiamo all'art. 12:

#### Art. 12.

I beni pervenuti alle Società di mutuo soccorso per successione ereditaria, per legato, o per donazione, provvisto che sia al soddisfacimento degli impegni sociali, saranno conservati e rivolti a destinazioni analoghe, anche dopo che le Società stesse sieno state cancellate dal registro delle Società di mutuo soccorso riconosciute, ed a ciò sarà provveduto a cura del tribunale civile, nell'atto che ordina la cancellazione.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Questo è un altro articolo sul quale debbo fare alcune considerazioni. Perdonerò il Senato la mia insistenza poichè la legge che discutiamo è della più alta convenienza politica ed economica, e per raggiungere l'alto scopo a cui è rivolta bisogna attentamente risolvere l'arduo problema della disponibilità del patrimonio, che si trova conservato nel momento in cui la Società perde la sua personalità civile.

Non occorre parlare del patrimonio sociale

derivante dal contributo dei soci, essendo cosa troppo evidente che dev'essere distribuito agli interessati. Il dubbio sta per i beni pervenuti alla Società per disposizione testamentaria, o per donazione.

Secondo il testo dell'art. 12, si è andati al di là del pensiero del Ministro proponente e dell'Ufficio Centrale, poichè fa supporre che durante la vita della Società beni pervenuti per liberalità si dovessero conservare intatti, mentre questi beni si devono fondere nella massa sociale per lo adempimento degli oneri a cui è tenuta. Non essendo questo il pensiero dei proponenti, ben s'intende che bisogna circoscrivere la discussione alla sola disamina se all'epoca della cancellazione della Società dal registro, esistendo beni provenienti da liberalità, si dovessero rivolgere a destinazioni analoghe, e da quale autorità si dovesse a ciò provvedere.

In quanto alla disponibilità di questo patrimonio, mi sembra necessario un provvedimento legislativo, altrimenti, per la cessazione dell'ente sociale, i beni sarebbero devoluti allo Stato. Il difficile sta nella separazione di questo patrimonio da quello proveniente dai contributi; ma possono darsi dei casi, nei quali tale distinzione si renda evidente. Suppongasì, per esempio, che il testatore abbia fatto un nuovo legato alla Società, ovvero abbia legato un fondo pervenuto alla Società medesima e non venduto nel quinquennio: non si può revocare in dubbio la provenienza e la esistenza di questi cespiti, i quali debbono essere rivolti a destinazioni analoghe a quelle dell'ente soppresso.

Ma quale sarà l'autorità che dovrà provvedere alla destinazione di questo patrimonio? Secondo il progetto ministeriale, è il Tribunale civile chiamato a provvedere; ma io penso che i Tribunali non si dovrebbero ingerire in cose non pertinenti alle funzioni giudiziarie. Il criterio per la distinzione di tali beni deve essere politico ed amministrativo, ed alla politica ed all'amministrazione debbono essere chiuse le porte dei Tribunali. Che ne sa un Tribunale dei bisogni e delle esigenze delle altre Società di mutuo soccorso, o di corpi affini, per giudicare se alle une o agli altri si dovessero attribuire i beni della Società soppressa?

Ho accennato questi dubbi per richiamarvi

l'attenzione del Senato, e sarei grato al signor Ministro se manifestasse la sua opinione sulle osservazioni da me fatte.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. A dire il vero io credo che l'articolo 12 sia assolutamente inutile; pregherei quindi l'Ufficio Centrale a voler acconsentire alla sua cancellazione.

Dirò brevemente le ragioni.

Noi abbiamo già stabilito all'articolo 5 le condizioni, verificandosi le quali, una Società di mutuo soccorso acquista la personalità giuridica. Noi abbiamo voluto che essa si presenti sulla scena della vita sociale con tutto quello apparato di forze, delle quali ha bisogno; ed abbiamo pensato perfino di lasciargli la facoltà di potere durante la vita disporre dei suoi averi per il tempo in cui appunto essa venisse a cessare.

E difatti, noi prescriviamo che negli statuti si debbano anche determinare *i modi di impiego dei fondi sociali, avvenuto lo scioglimento*.

Comprendo che l'articolo proposto muove da una considerazione di fatto, dalla considerazione cioè che vi possano essere dei fondi concessi alla Società con una destinazione prevista e determinata dal donatore. Ed è sì vero quel pensiero, che realmente l'articolo 12 non parla di tutto il patrimonio sociale; ma distingue i beni che siano pervenuti alla Società per successione ereditaria, o donazione. Ora, suppongasì che il testatore o il donatario abbiano stabilito la destinazione che debba darsi a fondi da essi donati.

In questo caso bisogna rispettare la volontà del donatore. Non c'è bisogno perciò di una prescrizione speciale. La legge comune vi ha provveduto, ma se il testatore o il donante non hanno stabilita alcuna destinazione speciale, fuorchè quella di sovvenire ai bisogni della Società, allora non vi è ragione di far distinzione. Essi fanno parte del patrimonio sociale.

Ora, se voi avete già stabilito che le Società di mutuo soccorso debbano nei loro statuti prescrivere che cosa debba avvenire dei loro beni quando cesseranno di vivere, non so perchè la legge debba ancora riservare o ad una Commissione centrale o ai Tribunali di disporre altrimenti.

Sarebbe cosa ingiusta e contraria allo spirito della legge.

Chi deve prescrivere l'estrema destinazione

dei beni che la Società possiede, è la Società stessa. Rispettiamo la volontà della Società, ed asteniamoci da provvedimenti i quali provocheranno sempre, lo creda l'onorevole Senatore Miraglia, un senso di disgusto in codeste Società restie ad accettare vincoli troppo rigorosi alla loro libertà.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. In buona parte dei principi generali, tanto bene svolti dall'onorevole Ministro Guardasigilli, io cònsento; ma non posso consentire alla cancellazione di questo articolo 12, il quale per altro merita un sostanziale emendamento.

Bisogna distinguere le fondazioni, che hanno una destinazione speciale, dalle liberalità fatte a vantaggio della Società di mutuo soccorso, per facilitare lo adempimento degli oneri sociali. Per le fondazioni che costituiscono l'*aes alienum* ben a ragione il signor Ministro ha osservato che provvede il diritto comune. Ma la disposizione di questo articolo 12 è limitata al patrimonio raccolto per liberalità, e che si trova conservato ed esistente al momento in cui cessa la vita della Società per effetto della cancellazione dal registro. Se è giusto che i fondi sociali raccolti dai contributi dei soci si debbano distribuire fra essi, non mi sembra egualmente giusto che questi soci profittino di un capitale che il benefattore avea largito per sovvenire ai bisogni della Società, che avrebbe dovuto durare secondo la sua intenzione, e non già farlo divorare dai soci che si sciolgono per la morte della Società.

Per questo patrimonio adunque è necessario un provvedimento legislativo, ed occorre che l'Ufficio Centrale sottoponga a nuovo studio l'articolo 12.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Lo Ufficio Centrale, accettando l'art. 12 proposto dal Ministero, mosse da un principio e da un fatto.

Accenno prima al fatto. Quell'articolo faceva parte del progetto del 1877. Però, fra le mille ed esagerate accuse cui fu fatto segno quel progetto, non ve ne fu alcuna rispetto all'articolo 12; anzi, il Congresso delle Società di

mutuo soccorso, che nello stesso anno 1877 si riunì in Bologna, raccomandò l'accoglienza di disposizioni simili a quella che è stabilita nell'art. 12. Altrettanto seguì nel Congresso tenuto anche colà nello scorso anno, nel quale fu studiato il disegno di legge che discutiamo.

Il principio è questo. La personalità giuridica non solo renderà possibili, ma fomenterà le liberalità. Però, se voi mettete in mano del caso le sorti delle largizioni, la cosa muta di aspetto.

Gli statuti sociali, ove anche provvedessero abbastanza, ricevono sovente applicazioni diverse, oltrechè sono mutabili; onde diffidenza nei benefattori, e scoraggiamento. Le Società meglio governate corrono sempre il rischio di fallire ai loro impegni e di potere perciò essere costrette alla liquidazione. È l'indole stessa di Società di assicurazioni mutue, che porta con se il rischio.

Non autorizza, in fatti, la legge ad investire i redditi in titoli di debito dello Stato, in azioni di Società di previdenza e di cooperazione, e in altri modi? Ebbene, concediamo che, concorrendo la prudenza, sieno difficili i casi di perdite, ma non impossibili, nè rarissimi. E se si perde tanto, quanto basti per rendere inapplicabile lo statuto circa al pagamento dei sussidi nei casi di malattia, e, ciò che è più grave e più probabile, circa al pagamento delle pensioni di vecchiaia o dei sussidi convertibili in pensioni alle vedove e agli orfani dei soci, non sarà necessaria conseguenza il dovere diminuire i pagamenti, o esigere più forti contributi? E se tutto ciò non riesce allo scopo, non farà d'uopo di promuovere lo scioglimento e la liquidazione della Società, ancorchè le attività sociali fossero state per l'innanzi alquanto impinguate dalle provenienze di donazioni o testamenti?

Se veruna disposizione della legge pertanto, o del benefattore provvide, le attività derivanti dalle beneficenze faranno parte di quelle sociali; e non solo varranno a pagare i debiti; ma se ne restano, saranno divise fra i soci, e così sarà annullata la destinazione che era stabilita dal donante o testatore.

Ma giustizia vuole che, se l'ente si scioglie, l'istituzione benefica sussista; e, ove non possa sussistere nell'identica applicazione, che sia attuata in maniera analoga.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1881

E qui il Senatore Miraglia dice: Come conosceranno i Tribunali questa maniera analoga?

Ma, o Signori, non occorre esser magistrati per intendere ciò. Qualunque persona, provvoluta di solo buon senso, l'intende facilmente.

Sono destinati, per esempio, alcuni beni, a sovvenire i malati, a creare pensioni di vecchiaia, sussidi ad orfani o a vedove?

Ebbene, vi saranno nello stesso luogo (poiché la prima analogia è il luogo) altre Società di mutuo soccorso che potranno assumere l'incarico della spesa.

Non vi sono Società? Vi sarà qualche Opera pia, vi sarà la Congregazione di carità, che, anche nell'inesistenza di Istituti di pietà, potrà conservare al lascito o al dono pressochè la sua destinazione; vi sarà in ogni caso il Comune.

Ora, il Tribunale non dovrà far altro che incaricare uno di cotesti enti, il quale pel suo ufficio sia più rispondente alla Società disciolta, della conservazione del fondo derivante dalla beneficenza, e della destinazione all'identico o all'analogo uso primitivo.

Ove si scarti il Tribunale, dovrà ricorrersi a qualche autorità amministrativa; ma allora, direttamente o indirettamente, s'inciamperà in quelle ingerenze che si mira ad eliminare.

Il Ministero è stato largo nel senso di disimpegnare lo Stato da quell'ingerenza che si riscontrava nel progetto del 1877; e sebbene abbia insistito nella creazione di una Commissione centrale, pure ad essa, col nuovo progetto di legge, non attribuisce alcuna potestà importante sulla vita e sull'andamento delle Società di mutuo soccorso. Quella Commissione, come vedremo, ha uffici di studio, di consiglio, di pubblicità, di aiuto; non ha potere alcuno, se togliasi quello di rilasciare i certificati di sufficienza di mezzi per soddisfare agli impegni delle Società; ma anche cotesta funzione si esercita se piace alle Associazioni d'invocarla.

Ora, la facoltà di provvedere alla nuova destinazione dei lasciti e doni, a parte che non sarebbe bene attribuita all'ente unico centrale, al quale forse potrebbero fare difetto le conoscenze strettamente locali, costituirebbe una innovazione al sistema della legge. Una volta che assegniamo (come avremo fatto dopo che saranno votati gli articoli seguenti) alla Commissione centrale l'indole di Giunta di studio e di consiglio, è bene di non farne ad un

tempo una corte giudicante in materia di interessi e di diritto.

Alla Commissione centrale, dunque, non può attribuirsi quella facoltà, che non le si conviene, a parte di altri motivi, per questo, che l'intervento del Governo diminuirebbe le garanzie della maggiore osservanza della volontà dei benefattori, al che nessun'altra autorità può soddisfare meglio del magistrato ordinario.

Ma se nella nostra legge abbiamo il Tribunale civile, il quale deve giudicare sulla iscrizione di una Società di mutuo soccorso nel registro di quelle costituite in persone giuridiche, e sulla loro cancellazione, esso stesso deve deliberare intorno all'uso dei beni provenienti da donazione o da successione.

Havvi pure un'altra ragione perchè debba provvedervi il Tribunale civile, cioè il bisogno della contemporaneità. Imperocchè nel caso di dover esso ordinare la cancellazione di una Società, potrà nel medesimo tempo, come dispone l'articolo del disegno ministeriale adottato dall'Ufficio Centrale e ora oppugnato dall'on. Ministro, provvedere collo stesso decreto al destino dei beni derivanti da doni o lasciti. Questa contemporaneità sarà ancor più opportuna e giovevole nei casi in cui il giudizio di cancellazione dovrà seguire con la solennità desiderata dall'onorevole Miraglia, alla quale, in parte almeno, pare consenta l'onorevole Guardasigilli.

È connessa, invero, e dovuta alla liquidazione della Società, la determinazione del destino dei beni, che non possono essere attribuiti in proprietà ai soci, e non tornano ai benefattori. Se si dovesse fare altrimenti, cioè se fosse rimandata a giudizio posteriore la destinazione dei beni, mancherebbe ad essi l'antico uso, nè si surrogerebbe il nuovo, il che è sempre un grave inconveniente.

Per queste ragioni io credo che nella sostanza l'articolo 1.º debba restare secondo la formola ministeriale. Riconosco peraltro, che alcune modificazioni di forma gli si debbano apportare anche per evitare, dopo la seguita discussione, equivoche interpretazioni.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Mi duole di dover dichiarare che le considerazioni

espresse dall'onorevole Senatore Miraglia e dall'onorevole Relatore non mi hanno potuto persuadere. Io voglio immaginare il caso di una Società che sia stata dal Tribunale privata della sua personalità giuridica.

Essa procederà alla sua liquidazione.

Quello che avanza del suo patrimonio dopo che avrà soddisfatto ai suoi debiti non può rivestire che questo doppio carattere: o è cosa della Società, è patrimonio suo, ed allora deve avere la destinazione stabilita già ne' suoi statuti.

Oppure si tratta di beni lasciati alla Società con scopi determinati, sotto determinate condizioni, o meglio con determinazioni speciali. L'onorevole Senatore Miraglia, poc'anzi volendo addurre un esempio, immaginò il caso di un lascito di 10,000 lire....

Senatore MIRAGLIA. Lascito annuo.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*.... Un lascito annuo di 10,000 lire. Ora, il caso indicato dall'onorevole Senatore Miraglia è quello appunto di una fondazione che ha un carattere speciale, che vive indipendentemente dalla Società che sopravvive anzi alle Società medesime.

Io posso molto bene considerare questa fondazione separata dalla Società di mutuo soccorso che era chiamata ad amministrarla. Essa non è patrimonio sociale; e non si può dire, di essa ciò che sta scritto in questo articolo 12 che questi beni *dopo soddisfatti gli impegni sociali* debbano essere destinati ad altra Opera pia.

No Signori: di questa fondazione voi non ne potete disporre per gli impegni sociali.

Gli impegni sociali non hanno nulla a che fare con la fondazione di cui la Società di mutuo soccorso non è che una fiduciaria amministratrice.

Se adunque non si tratta del patrimonio della Società, ma bensì del patrimonio di pubblica beneficenza la quale vive per sè, ed è posta sotto la tutela del diritto comune, non vi è bisogno d'incomodare i Tribunali nè la Commissione centrale per sapere dove i beni devono andare.

Ecco perchè quest'articolo doveva ritenersi inutile. Ora però soggiungo che è pericoloso. Accettando quest'articolo, voi gettate lo sgo-

mento in mezzo ai sacri diritti della beneficenza.

Con che diritto verrete voi a toccare questo patrimonio che è intangibile? con che diritto potrete voi dare a ciò che avanzerà una distinzione analoga?

Consacrando queste massime così pericolose il Governo non farebbe certo opera benefica e metterebbe la guerra là dove invece il sentimento della carità dovrebbe consigliare la pace.

Credo quindi di dover insistere perchè il Senato voglia respingere questo articolo che, mi permetto di ripeterlo, non credo soltanto inutile, ma anche dannoso.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io desidererei che questo articolo fosse rinviato all'Ufficio Centrale per essere riesaminato ed emendato, e forse potremo intenderci.

Debbo però rispondere brevemente ad un argomento presentato dall'onorevole signor Ministro, in risposta alle cose da me dette. Egli conosce meglio di me che bisogna distinguere una fondazione da un legato o altra disposizione modale che impongono oneri. Quando ad una Società di mutuo soccorso si è fatto un legato di una donazione con destinazione speciale, si ha una vera fondazione, la quale dà diritto ai terzi contemplati nella fondazione di far valere le loro ragioni davanti ai Tribunali. In questo caso la Società istituita si può considerare come un vero fiduciario, *minister*, e la cessazione della Società non trascina seco la fondazione.

Ma se non si versa nel caso di fondazione, ma di vero legato o di donazione a favore della Società, e la cosa contemplata nella disposizione si trova esistente al momento della cancellazione della Società dal registro delle Società viventi, se non provvederà la legge attuale, la cosa o dovrà essere distribuita tra i soci, o essere devoluta al Demanio.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io acconsento pienamente che quest'articolo venga rimandato all'Ufficio Centrale acciocchè lo prenda in esame e ne rediga una formola che soddisfi alle diverse opinioni.

PRESIDENTE. L'articolo 12 è rinviato all'Ufficio Centrale perchè lo prenda in esame.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.



---

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1881

---

Alle ore due pom. Riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Vendita a trattativa privata dei beni ecclesiastici inutilmente posti all'incanto;

Contratti di permuta e vendita di beni demaniali coi Comuni d'Imola, Ravenna e Palermo;

Cessione dal Demanio alla Provincia di

Lucca degli stabilimenti termali detti *Bagni di Lucca*;

Inchiesta sulle presenti condizioni della Marina mercantile.

Alle ore tre pom. Seduta pubblica per il seguito della discussione del progetto di legge pel riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).